

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Daniele Bianchi	Presidente
Dott. Pietro Spera	Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

AGENZIA INVESTIGAZIONI SICUREZZA MAMMANO DI MAMMANO MASSIMILIANO
CF MMMMSM65L15L219E, con sede in Genova, via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi 4/39, CAP
16121;

Rilevato che, con ricorso depositato il 5.3.2026, Lisiero Claudio (C.F. LSRCLD35S26F356I), residente in Genova (GE), Via Venezia 10 A/49, rappresentato dall'avv. Francesco Iacobelli (C.F. CBLFNC76S12D969Z), ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 co. 2 CCI, l'apertura della liquidazione controllata di tutti i beni di AGENZIA INVESTIGAZIONI SICUREZZA MAMMANO DI MAMMANO MASSIMILIANO

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l'applicabilità dell' art. 39, comma 1 e 2, CCI;

- che all'udienza del 19.5.2026, nonostante la regolarità della notifica, il debitore non si è costituito e che il creditore istante ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte debitrice ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerato che, sulla base della documentazione in atti, risulta un ammontare di debiti scaduti e non pagati non inferiore a euro cinquantamila ex art. 268 c. 2 CCI e deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del debitore ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata; Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

**AGENZIA INVESTIGAZIONI SICUREZZA MAMMANO DI MAMMANO
MASSIMILIANO C.F. MMMSM65L15L219E**

NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone

NOMINA liquidatore il dott. **SILVIO CANEPA**

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori; ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi; CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul **sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre** e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21/05/2026.

Il Giudice Relatore

Chiara Monteleone

Il Presidente

Daniele Bianchi

